

**P**rocedura semplificata e rapida per le imprese che intendono vendere beni on line. Il ministero dell'Industria, con la circolare n. 3487/C del 1° giugno 2000 (che pubblichiamo in questa pagina), ha fornito preziose indicazioni sulla disciplina applicabile all'attività di vendita di beni tramite mezzo elettronico, nei limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La circolare ha chiarito che l'attività di vendita al dettaglio via Internet è soggetta a previa comunicazione al Comune. L'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

Viceversa, nel caso di commercio all'ingrosso, l'operatore sarà tenuto unicamente a dichiarare al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali (articolo 5, comma 2, lettere a, b, c, d, e, del Dlgs 114/98), nonché quelli profes-

sionali di cui al V comma dello stesso articolo 5, qualora venda prodotti alimentari.

Il ministero ha preliminarmente osservato che, nel Dlgs 114/98, l'unico esplicito riferimento al commercio elettronico è contenuto nell'articolo 21. Lo stesso non fornisce la disciplina in materia ma si limita ad affidare al ministero dell'industria un generico ruolo di promozione nella diffusione dello strumento. La circolare ha richiamato pertanto i principi generali del decreto Bersani, ricordando che lo stesso, ai fini dell'attività commerciale, individua due tipologie di attività: quella all'ingrosso (articolo 4 comma, 1 lettera a) e quella al dettaglio (articolo 4, comma 1, lettera b). Quest'ultima può essere esercitata su aree private in sede fissa, su aree pubbliche ovvero mediante forme speciali di vendita indicate nell'articolo 4 comma I, lettera h. Tra queste, la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (disciplinata dall'articolo 18).

Il ministero dell'Industria ha ricondotto la vendita al dettaglio di beni on line, in quest'ultima tipologia, affermando che il commercio elettronico, ovvero l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'articolo 18 del Dlgs 114.

La vendita è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e l'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella stessa dovranno essere dichiarati il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, il settore merceologico e la sussistenza dei requisiti professionali in caso di attività relativa al settore alimentare (in attesa della modulistica le informazioni richieste potranno essere comunicate in forma libera). Il possesso

dei requisiti professionali è richiesto anche qualora lo stoccaggio dei prodotti alimentari avvenga in un magazzino distante dal luogo in cui è utilizzato il mezzo elettronico.

È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta mentre è consentito l'invio di campioni di prodotti ed omaggi, senza spese e vincoli per il consumatore.

La violazione delle disposizioni dell'articolo 18, è punita con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

Tutto questo vale esclusivamente per la vendita online al consumatore finale; nel caso di commercio elettronico all'ingrosso, gli esercenti saranno semplicemente tenuti a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi esclusivamente nel caso in cui si vendano prodotti alimentari).

Nel caso di esercizio congiunto di attività

al dettaglio ed all'ingrosso, l'operatore potrà utilizzare un solo sito, ma dovrà destinare aree distinte dello stesso per l'una e l'altra attività. L'acquirente in altre parole dovrà essere messo in condizione di distinguere chiaramente le zone del sito dedicate alle diverse tipologie di vendita. Risulta pertanto superato il divieto di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto 114.

La disciplina dettata per il commercio al dettaglio e all'ingrosso, non si applica agli intermediari, agli agenti di commercio, agli agenti di affari in mediazione ed alle vendite meramente occasionali.

L'intervento del ministero si conclude richiamando, a tutela del consumatore, il decreto legislativo 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed il decreto legislativo 185/99 sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

**PAOLO ADRIANO STELLA**